
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Titolo esecutivo notificato al debitore da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso

In materia di processo esecutivo, costituisce un'irregolarità, che deve essere fatta valere a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., la circostanza che il titolo esecutivo, per quanto spedito in forma esecutiva nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso, ma senza che sia stato spedito in forma esecutiva anche nei confronti di quest'ultimo. Questa irregolarità non è sanabile, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., con la notificazione del precetto né con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, con la quale il debitore faccia valere l'irregolarità della spedizione in forma esecutiva.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.11.2014, n. 24548

...omissis...

Premesso in fatto

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rovereto ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Ilaria Torboli avverso l'atto di precetto notificato in data 22 dicembre 2011 ad istanza di Nicola Staniscia, odierno ricorrente, e, per l'effetto ha dichiarato irregolare la formula esecutiva apposta sul titolo esecutivo e conseguentemente l'invalidità del precetto e l'improcedibilità dell'esecuzione; ha condannato l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.

Il ricorso è proposto con un unico motivo. L'intimata resiste con controricorso. Con l'unico motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3, con riguardo all'art. 156 cod. proc. civ.

Il ricorrente riconosce che nel caso di specie il precetto opposto era stato notificato dall'avv. Staniscia, unitamente al titolo, la cui formula esecutiva era stata emessa (quindi il titolo era stato spedito in forma esecutiva) in favore di soggetto diverso (avv. Gina Tralicci) dal creditore precettante.

Rileva tuttavia che quest'ultimo, vale a dire lo stesso odierno ricorrente, era altro creditore contemplato nello stesso titolo esecutivo, in quanto avvocato distrattario di uno dei due appellati (SRL MAGI, di cui appunto era stato procuratore, e avv. Gina Tralicci), a cui favore erano state liquidate le spese con condanna dell'appellante Ilaria Torboli. Pertanto, la sentenza del Tribunale di Roma n. 21529/11, costituente il titolo esecutivo, era stata emessa anche in suo favore ed egli era legittimato attivo all'esercizio dell'azione esecutiva, in forza di detto titolo ed ai danni dell'odierna resistente, avv. Ilaria Torboli.

Da ciò conseguirebbe che, essendo egli parte a favore della quale è stato pronunciato il titolo esecutivo, avrebbe potuto richiederne la spedizione in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 cod. proc. civ.

Poiché con la notificazione del precetto sarebbe stata resa nota la sua volontà di procedere ad esecuzione, e la debitrice, proponendo l'opposizione avrebbe dimostrato di aver avuto contezza sia del titolo esecutivo che del precetto, secondo il ricorrente, in applicazione della norma richiamata dall'art. 156 cod. proc. civ., la nullità dell'atto si sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo, come affermato in diversi precedenti di legittimità citati in ricorso.

3.- Il motivo è manifestamente infondato.

Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la spedizione del titolo in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 cod. proc. civ. sia stata richiesta nell'interesse dell'avv. Gina Tralicci e che la formula esecutiva sia stata apposta sulla copia della sentenza, dando atto del rilascio in forma esecutiva a favore dell'avv. Gina Tralicci; così come non vi è dubbio che, invece, di questa spedizione abbia inteso avvalersi l'avv. Nicola Staniscia, nel notificare il titolo in forma esecutiva, che pur lo contemplava come creditore, unitamente al precetto relativo al credito da lui vantato in forza della stessa sentenza.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMATORA
Editrice

In tale situazione non si ha nullità del titolo o del precetto, ma un'irregolarità che, viziando dal punto di vista formale l'attività prodromica all'azione esecutiva, può essere rilevata dal debitore precettato ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.

Va perciò ribadito il principio, per il quale, **il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere a norma dell'art. 617 cod. proc. civ.; alla medesima irregolarità, da denunciare negli stessi modi, dà luogo la circostanza che il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso (Cass. n. 9297/99).**

3.1.- Non trattandosi di nullità si deve escludere la sanatoria ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.; a maggior ragione si deve escludere che qualsivoglia sanatoria possa conseguire proprio alla proposizione di quell'opposizione agli atti esecutivi, che il precedente citato, e qui ribadito, individua come l'unico rimedio utilmente esperibile dal debitore.

Peraltro, va sottolineato che lo scopo dell'adempimento formale in parola non è quello, sostenuto dal ricorrente, di rendere edotto il destinatario della notificazione che una delle parti a favore delle quali fu emesso il provvedimento intende procedere ad esecuzione, essendo tale scopo assicurato dal precetto. Piuttosto, è quello di assicurare che un pubblico ufficiale eserciti il controllo, nel momento della spedizione del titolo (cfr. Cass. n. 9195/95), sulla legittimazione all'azione esecutiva da parte di colui a cui favore è richiesta l'apposizione della formula esecutiva.

Pertanto, la sola notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto non è idonea ad assicurare detto scopo, poiché porta a conoscenza del debitore che c'è un titolo che lo condanna ad una o più prestazioni nei confronti di uno o più soggetti e che si intende procedere ad esecuzione forzata in base a quel titolo, non anche che vi sia coincidenza tra colui che questa esecuzione minaccia e colui a cui favore (eventualmente con altri) il titolo sia stato emesso.

Il principio sopra ribadito va perciò completato con la seguente affermazione: **l'irregolarità cui dà luogo la circostanza che il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso non è sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. a seguito della notificazione del precetto né a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi per fare valere tale irregolarità.**

Quanto ai precedenti citati in ricorso, alcuni non sono pertinenti poiché riguardano vizi della notificazione ed altri presuppongono esperita, contestualmente all'opposizione agli atti esecutivi, anche l'opposizione all'esecuzione (ciò che non è accaduto nel caso di specie, in cui si tratta della sola regolarità formale della spedizione del titolo in forma esecutiva).

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

La relazione e il decreto di fissazione dell'adunanza sono stati comunicati e notificati come per legge.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

La memoria non offre elementi per superare gli argomenti ivi illustrati. In particolare, non sussiste il contrasto di giurisprudenza sostenuto dal ricorrente con la richiesta di pronuncia a sezioni unite, avanzata con la memoria. L'unico precedente in termini è quello di cui a Cass. n. 9297/99, richiamato nella relazione e che qui integralmente si ribadisce. Il precedente costituito da Cass. n. 15378/06 è stato oramai superato da Cass. n. 23894/12 e comunque non appare pertinente, perché- come osservato nella relazione- presuppone che la sanatoria segua alla proposizione, non solo dell'opposizione agli atti esecutivi (come accaduto nel caso di specie), ma anche dell'opposizione all'esecuzione (nel caso di specie, mancante). Infine, la questione oggetto del presente ricorso non è stata trattata nelle decisioni di cui agli altri due precedenti richiamati in memoria, che sono relativi a diverse ipotesi di sanatoria per raggiungimento dello scopo (in quanto Cass. n. 24812/05 riguarda la sanatoria in caso di apposizione della formula esecutiva sulla sentenza di secondo grado notificata unitamente a quella di primo grado, costituente titolo esecutivo, e Cass. n. 18363/10 riguarda la sanatoria del vizio del mandato, nei rapporti tra gli eredi del rappresentato ed il difensore che abbia richiesto il rilascio della spedizione in forma esecutiva, determinata dalla ratifica dell'operato del difensore privo dello *ius postulandi*).

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMATORA
Editrice

Va perciò definitivamente affermato il principio di diritto per il quale << in materia di processo esecutivo, costituisce un'irregolarità, che deve essere fatta valere a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., la circostanza che il titolo esecutivo, per quanto spedito in forma esecutiva nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso, ma senza che sia stato spedito in forma esecutiva anche nei confronti di quest'ultimo. Questa irregolarità non è sanabile, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., con la notificazione del precetto né con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, con la quale il debitore faccia valere l'irregolarità della spedizione in forma esecutiva>>.

Il ricorso va perciò rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente, nell'importo complessivo di € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.